

LA RETTRICE

- VISTO** il decreto rettorale n. 18795 del 4 luglio 2013 con cui è stato emanato il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto rettorale n. 38706 del 18 giugno 2018 di emanazione del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca modificato;
- VISTE** le proposte di modifica avanzate dal Consiglio di Scuola di Dottorato nella seduta del 22 marzo 2021;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2021 con Deliberazione 282/2021/CdA;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 23 aprile 2021,
- VISTA** l'approvazione con modifiche del Senato Accademico nella seduta del 3 giugno 2021 con Deliberazione 165/2021/SA;
- VISTO** che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le seguenti modifiche del *Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca* promulgato con D.R. n. 18795 del 4 luglio 2013 e modificato con D.R. n. 38706 del 18 giugno 2018

Art 10 - Prove di ammissione

1. La procedura selettiva, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, integrata, in conformità a quanto definito da ciascun Collegio dei docenti, da una prova scritta e/o da una prova orale.
2. L'eventuale prova orale è pubblica.
3. L'eventuale prova orale, secondo quanto disposto dal bando di ammissione, può essere sostenuta in videoconferenza o altra tecnologia che consenta la visualizzazione da remoto degli interlocutori.
4. Per l'assegnazione di forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca o curricula, possono essere previste prove differenziate o integrative in sede di prova orale.
5. La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale. Alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono riservati 20 punti. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale e, se preceduta dalla prova scritta, prima della correzione della medesima.

Nel caso in cui non sia prevista la prova scritta, in merito alla valutazione dei titoli il bando può prevedere una soglia minima di punteggio per l'ammissione alla prova orale.

a) Il Consiglio di Scuola stabilisce l'intervallo di punteggio nel quale deve rientrare la soglia minima.

b) Il Collegio di ciascun corso di dottorato stabilisce la soglia minima, ove prevista.

c) La soglia minima per l'ammissione alla prova orale, ove prevista, è indicata nel bando.

6. Alle prove sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 40 punti. Qualora la selezione si articoli in due prove, a ciascuna di esse sono riservati 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20 punti.
7. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle prove.
8. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
9. Nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere stabilite modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli eventualmente integrate da un colloquio in video conferenza. Si forma, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati.
10. Al termine di ogni prova la Commissione rende noti ai candidati gli esiti della stessa.
11. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro tre giorni dall'espletamento delle prove.

Art. 2

Il testo consolidato del *Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca* promulgato con D.R. n. 18795 del 4 luglio 2013 e modificato con D.R. n. 38706 del 18 giugno 2018 è pertanto il seguente:

Capo I - Principi generali dei Corsi di dottorato di ricerca

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (d'ora in avanti Università) in conformità all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento ministeriale dell'8 febbraio 2013.
2. Il presente regolamento, inoltre, disciplina la costituzione della Scuola di Dottorato dell'Università.
3. Per i corsi di dottorato istituiti in convenzione con altre università e enti di ricerca pubblici o privati vige il regolamento dell'Ateneo sede amministrativa.

Art. 2 Finalità dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi hanno la finalità di fornire competenze di elevato livello, adeguate all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché all'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Capo II - Attivazione dei Corsi

Art. 3 - Accredimento, Istituzione e Attivazione

1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo.
2. L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi, avente durata quinquennale e concessa tramite decreto ministeriale nonché nella verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento, secondo quanto disposto dall'art. 3 del DM 8 febbraio 2013.
3. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione d'Ateneo.
4. La proposta di accreditamento deve specificare il numero complessivo di posti per il quale è richiesto, in relazione a ciascun Corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con

richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accREDITAMENTO, fatta salva la conseguente valutazione.

5. Ai sensi della normativa vigente possono richiedere l'accREDITAMENTO:
 - a) l'Università anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è un'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
 - b) consorzi costituiti con altre università, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
 - c) consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è un'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
 - d) l'Università in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

6. Le tematiche del Corso si debbono riferire ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le denominazioni dei Corsi e degli eventuali curricula sono valutati dall'ANVUR in sede di accREDITAMENTO dei Corsi.

7. Le proposte di nuova istituzione sono formulate dai Dipartimenti, utilizzando lo schema redatto dagli uffici competenti e presentate al Magnifico Rettore entro la scadenza stabilita annualmente dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali per l'accREDITAMENTO. Entro gli stessi termini i Dipartimenti presentano annualmente la richiesta di attivazione del nuovo ciclo dei corsi già accREDITATI.

8. Il Senato Accademico, tenuto conto del parere espresso sui requisiti per l'accREDITAMENTO, o sulla persistenza dei medesimi, dal Consiglio di Scuola di cui al Capo VIII del presente Regolamento, esprime parere sulle proposte di cui al comma 7 e formula proposte in merito alla ripartizione delle risorse stanziare nel bilancio di previsione dal Consiglio di Amministrazione. Tali proposte vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 Requisiti per l'accREDITAMENTO dei Corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

1. Sono requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei Corsi e delle sedi di dottorato:

- a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui almeno dodici di I e II fascia, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso; ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri;
- b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accREDITAMENTO;
- c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per Corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio;
- d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del Corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della

ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun Corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato dalle singole convenzioni ai sensi dell'articolo 22, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 3, comma 5, lettere b) e c), salvo motivate eccezioni valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi del Corso:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lett. a) e b), il Collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

3. Il Collegio dei docenti delibera annualmente sulle richieste di nuova adesione pervenute al Coordinatore entro i termini di cui all'art.3. comma 7. Nel caso di candidature di docenti dell'Università, l'ammissione è subordinata alla delibera del Dipartimento di afferenza, nel caso di quelle provenienti da docenti di altri atenei, al nulla osta dell'organo competente dell'ateneo di appartenenza.

4. La partecipazione di docenti a Collegi di Corsi attivati da altri atenei è subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte del dipartimento di afferenza.

5. Partecipa ai lavori del Collegio, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, un rappresentante dei dottorandi per ciascun ciclo attivo.

6. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di dottorato, sovrintende al complesso delle attività formative del Corso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi.

7. Per i corsi organizzati in più curricula il collegio dei docenti può istituire una giunta, formata da almeno un rappresentante per curriculum, per l'organizzazione delle attività didattiche. La composizione della giunta, le sue modalità di funzionamento e le sue prerogative sono definite dal Dipartimento di riferimento. La giunta comunque non ha poteri deliberativi.

8. Il Collegio dei docenti è presieduto da un Coordinatore eletto dal Collegio stesso fra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, tra professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università. L'elezione è indetta dal decano dei professori dell'Università appartenenti al Collegio dei docenti e avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti, a partire dalla seconda votazione. Il voto è personale e segreto; non è ammessa delega di voto. Delle elezioni viene redatto verbale. Il Coordinatore dura in carica tre anni solari ed è rieleggibile. Il Coordinatore può indicare un Vice-Coordinatore per i casi di impedimento o assenza. Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore sono nominati con Decreto del Rettore.

9. Il Coordinatore rappresenta il dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso gli organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti, può inoltre, in situazioni di comprovata urgenza, adottare

provvedimenti di competenza del Collegio dei docenti, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile di quest'ultimo.

10 In caso di rinnovo di un Corso di Dottorato il Coordinatore in carica coordina il nuovo ciclo e tutti i cicli precedenti del medesimo corso.

11. Il Coordinatore presiede la seduta composta da tutti i Collegi Docenti dei cicli che coordina.

12. L'attribuzione dei Corsi ai Dipartimenti è compito del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

13. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art.6 Riunioni del collegio docenti

1. Fermo restando l'assolvimento di ogni altro obbligo, il Collegio dei docenti si riunisce almeno due volte l'anno, rispettivamente per programmare il complesso delle attività e per verificarne l'attuazione.

2. E' data facoltà al Collegio di riunirsi telematicamente.

3. Le sedute di cui ai commi 1 e 2 sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati.

4. I componenti del Collegio che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Collegio decadono dalla carica. La presente disposizione non si applica ai docenti appartenenti a università straniere.

5. Salvo diverse disposizioni del presente Regolamento, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Art. 7 Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Università può attivare Corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. L'Università può altresì attivare Corsi o curricula di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, il programma di studio e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di dottorato. Le convenzioni devono comunque prevedere:

a) che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Università, fermo restando che al tutor universitario, designato ai sensi del comma 6 dell'articolo 13, possa essere affiancato un cotutor esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo;

b) che eventuali diritti di proprietà industriale e di autore, nonché gli impegni alla riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.

5. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.

6. Al fine di favorire l'interazione con gli enti esterni e il mondo della produzione, l'Università, mediante la stipula di apposite convenzioni, può attivare all'interno di corsi già accreditati percorsi dedicati a coloro che intrattengono rapporti di lavoro, anche autonomo, con le imprese purché di durata almeno pari a quella del corso, e a dottorandi con contratti di apprendistato di alta formazione (Phd Executive).

7. Tali percorsi possono avere una durata quadriennale e sono in ogni caso incompatibili con la fruizione della borsa di studio di dottorato.

8. Per i dottorati di cui al presente articolo, è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e per l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Capo III - Accesso e ammissione ai Corsi

Art. 8 - Requisiti di ammissione

1. La domanda di ammissione ai Corsi può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che siano in possesso di laurea magistrale o di titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che li conseguano entro il 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione. Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali risultino già iscritti al medesimo Corso di dottorato.
2. L'idoneità del titolo straniero viene valutata dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 11, previo accertamento da parte degli uffici competenti dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 9 - Procedura di selezione

1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare:
 - a) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e la lingua in cui esse saranno svolte;
 - c) il numero di posti, specificando le borse di cui all'articolo 15, comma 1, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché gli eventuali posti senza borsa;
 - d) le tasse e i contributi posti a carico dei dottorandi, deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) i criteri per la destinazione di borse eventualmente non attribuite;
 - f) gli eventuali posti riservati per particolari categorie;
 - g) le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
 - h) le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca o curricula.
3. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 10 - Prove di ammissione

1. La procedura selettiva, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, integrata, in conformità a quanto definito da ciascun Collegio dei docenti, da una prova scritta e/o da una prova orale.
2. L'eventuale prova orale è pubblica.
3. L'eventuale prova orale, secondo quanto disposto dal bando di ammissione, può essere sostenuta in videoconferenza o altra tecnologia che consenta la visualizzazione da remoto degli interlocutori.
4. Per l'assegnazione di forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca o curricula, possono essere previste prove differenziate o integrative in sede di prova orale.
5. La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale. Alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono riservati 20 punti. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale e, se preceduta dalla prova scritta, prima della correzione della medesima. Nel caso in cui non sia prevista la prova scritta, in merito alla valutazione dei titoli il bando può prevedere una soglia minima di punteggio per l'ammissione alla prova orale.
 - a) Il Consiglio di Scuola stabilisce l'intervallo di punteggio nel quale deve rientrare la soglia minima.
 - b) Il Collegio di ciascun corso di dottorato stabilisce la soglia minima, ove prevista.
 - c) La soglia minima per l'ammissione alla prova orale, ove prevista, è indicata nel bando.

6. Alle prove sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 40 punti. Qualora la selezione si articoli in due prove, a ciascuna di esse sono riservati 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20 punti.
7. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle prove.
8. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
9. Nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere stabilite modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli eventualmente integrate da un colloquio in video conferenza. Si forma, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati.
10. Al termine di ogni prova la Commissione rende noti ai candidati gli esiti della stessa.
11. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro tre giorni dall'espletamento delle prove.

Art. 11 - Commissione giudicatrice

1. Il Rettore nomina con proprio decreto, su proposta del Collegio dei docenti, la Commissione incaricata della selezione dei candidati, composta da tre o cinque componenti scelti tra professori e ricercatori universitari, di cui almeno un professore di ruolo, ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Università e non docenti, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Per i Corsi con più curricula la Commissione può articolarsi in sottocommissioni, di non più di tre membri ciascuna.
2. Nel caso che l'ammissione preveda prove differenziate per curriculum, la Commissione può redigere graduatorie finali per ciascuno di essi.
3. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età. I componenti e gli esperti possono essere anche stranieri.
4. La seduta preliminare, quella relativa alla valutazione titoli e la seduta finale, quest'ultima limitatamente alle Commissioni articolate in sottocommissioni, possono svolgersi anche in via telematica o in video conferenza.

Art. 12 – Ammissione e pubblicità delle graduatorie

1. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato secondo le modalità indicate all'articolo 10.
2. Nella graduatoria generale di ammissione al corso è indicata l'eventuale idoneità dei candidati per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca, curricula, o forme di finanziamento diverse dalle borse. Detta idoneità è condizione necessaria per beneficiare di essi.
3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Rettore e sono pubblicate all'Albo ufficiale d'Ateneo e sul sito web.
4. I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito.
5. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al Corso o per mancato conseguimento del titolo ai sensi dell'art. 8, sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca collegato al finanziamento.
6. Qualora la Commissione abbia redatto una graduatoria per ciascun curriculum, i candidati sono ammessi a ciascun curriculum fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per quel curriculum. Qualora ad un curriculum sia ammesso un numero di candidati inferiore al numero di posti

con borse messi a bando, le restanti borse possono essere assegnate a candidati che concorrono su altri curricula, a scalare delle loro rispettive graduatorie, secondo le modalità definite dal bando. Le stesse modalità sono applicate nei casi di cui al comma 5.

7. In caso di rinuncia o decadenza entro un mese dall'avvio dei corsi, il dottorando non ha diritto al rateo di borsa o all'erogazione di altra forma di finanziamento.

Capo IV - Svolgimento del Corso

Art. 13 - Organizzazione delle attività

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, le attività didattiche dei corsi iniziano il 1 novembre.
2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita.
4. La programmazione dell'attività didattica è pubblicizzata annualmente sul sito del Corso di dottorato.
5. Il Collegio dei docenti approva, nel rispetto di un'opportuna programmazione delle attività, il progetto di ricerca che il dottorando intende sviluppare durante il Corso nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio, o di altra forma di finanziamento, su di un tema di ricerca specifico.
6. Il Collegio dei docenti nel Corso del primo anno designa al suo interno, dopo averne verificato la disponibilità e sentito il dottorando, un tutor incaricato di seguirne ed orientarne la formazione e la ricerca.
7. Al tutor può essere affiancato un supervisor, anche esterno al Collegio, con il compito di seguire e orientare le attività di ricerca e scrittura finalizzate alla compilazione della tesi di dottorato.

Capo V - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 14 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Salvo quanto disposto dagli art. 7 e 16, l'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Il Collegio dei docenti valuta la compatibilità di eventuali attività lavorative e di tirocini professionalizzanti, purché comportino un impegno orario limitato.
3. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo curriculum formativo, come indicate dal Collegio, e a svolgere le attività di ricerca assegnate.
4. Il Coordinatore è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste anche ai fini della sospensione del trattamento economico, secondo quanto disposto dall'art.15 comma 8.
5. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando.
6. Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a depositare nell'archivio aperto di Ateneo le proprie pubblicazioni, nonché a presentare al Collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Sulla base di essa il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, o altro sostegno finanziario.
7. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di studio dell'Università, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa e di didattica curriculare per il potenziamento delle competenze (esercitazioni, laboratori, didattica sul campo). Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
8. I dottorandi di area medica possono partecipare ad attività clinico assistenziale, purché in possesso di idonea copertura assicurativa per la RCT-Responsabilità Civile verso Terzi professionale stipulata in proprio ovvero mediante adesione - con premio a proprio carico - alla polizza RCT Professionale stipulata dall'Ateneo.

9. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università.

10. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri, su autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, e per un periodo comunque non superiore ai 18 mesi, salvo accordi internazionali di cui all'art. 22.

11. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

12. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 15 - Borse di studio e contributi

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia superato la verifica annuale dell'attività svolta da parte del Collegio ai sensi dell'art.14 comma 6.

2. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università per gli stessi fini.

3. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

4. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

5. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata prevista dalla normativa vigente. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

6. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi della normativa vigente.

7. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate.

8. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni consecutivi comporta la sospensione del pagamento della borsa o di altro finanziamento.

9. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza dei Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università, l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio ai dottorandi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della normativa vigente sul diritto allo studio.

10. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di cui all'art. 12. In caso di parità prevale il candidato più giovane.

11. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del Corso.

12. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura massima del 50 per cento. Tale incremento non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo e non può eccedere i 18 mesi complessivi.

13. A decorrere dal secondo anno di corso a ciascun dottorando iscritto, sia con borsa che senza borsa, viene assegnato un budget di ricerca **di importo non inferiore al 10%** dell'importo della borsa. I fondi sono attribuiti al Dipartimento di afferenza del corso e l'utilizzo di essi deve essere autorizzato dal Coordinatore del corso stesso.

14. Le strutture di ricerca interessate, prima dell'emanazione del bando possono deliberare l'incremento dell'importo delle borse di studio con oneri a carico dei propri bilanci, nel rispetto della destinazione dei fondi. Detta maggiorazione deve riguardare tutte le borse messe a concorso per ciascun Corso di dottorato, e deve, inoltre, essere comprensiva dell'eventuale maggiorazione del 50 per cento in caso di soggiorno all'estero e del budget di ricerca. L'importo complessivo della borsa non può superare l'importo minimo corrisposto per gli assegni di ricerca.

15. Le strutture di ricerca interessate, prima dell'emanazione del bando possono istituire con fondi propri o provenienti da enti esterni forme di finanziamento di importo pari a quello previsto dalle borse, con oneri a carico dei propri bilanci, nel rispetto della destinazione dei fondi.

16. La borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali percepiti per l'anno solare di riferimento fino al limite definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della verifica di tale soglia non si considerano eventuali prestazioni a sostegno del reddito erogate in funzione dell'importo di borsa (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'indennità di maternità o di disoccupazione mensile), nonché redditi prodotti successivamente all'erogazione dell'ultimo rateo di borsa prima del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o all'atto di rinuncia di cui all'art. 18 comma 8.

17. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno accademico in questione, con ripetizione dei ratei indebitamente percepiti. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.

18. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

Art. 16 Raccordo fra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. E' consentita la frequenza congiunta fra Corso di dottorato e scuola di specializzazione medica con eventuale riduzione a un minimo di due anni del Corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione. Nel caso di scuole di specializzazione aggregate o federate, il Comitato Ordinatore può consentire la frequenza del dottorato in una delle università facenti parte della Scuola aggregata.

b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;

c) il collegio dei docenti del Corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestata dal consiglio della scuola di specializzazione;

d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato o altra forma di finanziamento.

Art. 17 – Incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e master, corsi singoli, corsi per Tirocini Formativi Attivi, o altri corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di specifici accordi internazionali e quanto previsto dall'art.22. Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera.

Art. 18 - Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1- Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Ai fini della tutela della sicurezza della salute l'interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al competente Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo, all'Ufficio Dottorati e al Coordinatore del Corso.

2. Il Corso di Dottorato di Ricerca è sospeso per maternità, previa presentazione di apposita istanza, a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi ovvero, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi. Su istanza, la sospensione per maternità può essere prolungata per un anno complessivo per ogni evento.

3. In qualunque momento della gravidanza, qualora sussistano esigenze di tutela della salute e della sicurezza della gestante e/o del nascituro, la sospensione per maternità è disposta d'ufficio dal Collegio Docenti, sentito il Direttore del Dipartimento interessato.

4. La frequenza alle attività dei Corsi può essere sospesa, per un massimo di un anno, su richiesta del dottorando nei casi di:

- a. grave e documentata malattia
- b. frequenza dei corsi per Tirocinio Formativo Attivo
- c. particolari motivi personali valutati dal Collegio dei Docenti

Nei casi di sospensione di cui al comma 2 e 4 si mantiene il diritto alla borsa di studio salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.

d In caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio.

Durante l'eventuale rinvio della discussione di tesi di cui all'art. 19 comma 6 la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.

5. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del Corso può essere abbreviata.

6. La decadenza del dottorando è disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno di corso;
- b) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi;
- c) situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 17;

7. Nel caso indicato al precedente comma 6 lettera c), il Magnifico Rettore può disporre con decreto motivato la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.

8. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore ed al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione della borsa di studio o di altro forma di finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Capo VI - Modalità di conseguimento del titolo

Art. 19 - Redazione della Tesi

1. Il titolo accademico di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso di dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero, su autorizzazione del collegio dei docenti, in altra lingua. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

3. La tesi è valutata da almeno due docenti o esperti della materia di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere di seguito denominati valutatori. I valutatori non possono appartenere all'Università, al Collegio dei docenti e ai soggetti convenzionati e /o consorziati, agli enti finanziatori dell'eventuale borsa di studio e non devono essere coautori di pubblicazioni congiunte con l'autore della tesi. Non può svolgere il ruolo di valutatore della tesi colui che ne è stato supervisor.

4. I valutatori vengono nominati, per ciascun dottorando, dal Collegio dei Docenti, almeno 30 giorni prima del termine del ciclo.

5. Entro il termine del ciclo, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, depositano la tesi e gli allegati di cui al comma 2.

6. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina e conseguente accesso alla tesi, ciascun valutatore trasmette per iscritto all'ufficio preposto i giudizi analitici sulla tesi proponendo o l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. I giudizi sono trasmessi al Coordinatore e al candidato e alla Commissione Giudicatrice.

7. Nel caso in cui i giudizi dei valutatori siano fra loro opposti dirime il contrasto il Collegio dei Docenti.

8. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore, e reso alla luce delle correzioni o integrazioni.

9. Durante l'eventuale periodo di rinvio, di cui ai commi 6 del presente articolo e al comma 6 dell'art. 25, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.

10. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere al Rettore

che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. Gli uffici competenti provvederanno agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti e nella banca dati ministeriale.

Art. 20 - Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato avanti la Commissione giudicatrice di cui all'art. 21, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all'art. 19.
2. Il Rettore, può autorizzare, la discussione in video conferenza, su richiesta motivata del Coordinatore.
3. Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma entro 2 mesi dal deposito del parere finale da parte dei valutatori.
4. In caso di assenza all'esame finale il dottorando si considera giustificato nel caso di malattia o di forza maggiore. In tali casi, dietro presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione attestante la causa dell'assenza, è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento.
5. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Art. 21 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con decreto, su proposta formulata dal Collegio dei docenti almeno 30 giorni prima della fine del ciclo.
2. La Commissione nominata per ciascun ciclo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze sia i candidati incorsi in rinvio da parte dei valutatori.
3. La Commissione è composta da tre componenti scelti tra professori universitari e ricercatori, di cui almeno un professore di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui fa riferimento il Corso. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, purché non docenti universitari. Non possono far parte della Commissione i valutatori.
4. Esclusivamente nel caso di Dottorati articolati in curricula, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte di docenti ed eventualmente di esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.
5. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età.
6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.
8. I titoli rilasciati recano la dicitura Scuola di dottorato dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e la denominazione del relativo Corso di Dottorato.

Capo VII - Internazionalizzazione

Art. 22 - Internazionalizzazione

1. In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Università promuove l'internazionalizzazione dei Corsi tramite:
 - a) inserimento di qualificata docenza internazionale;
 - b) incentivazione alla mobilità internazionale degli iscritti ai Corsi;
 - c) partecipazione dei dottorandi in progetti internazionali di ricerca;
 - d) attivazione di Corsi in convenzione o consorzio con atenei ed enti stranieri;
 - e) accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei Corsi;
 - f) rilascio di doppi titoli o titoli congiunti sulla base di accordi quadro governativi o fra atenei.
2. Nel caso di Corsi attivati, previo accreditamento di cui all'art. 3, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, le convenzioni debbono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità

di regolazione delle forme di sostegno finanziario, ivi comprese le borse di studio, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. Gli accordi di collaborazione internazionale e di atenei nell'ambito di specifici accordi possono stabilire norme in deroga a quelle fissate dal presente regolamento in merito a:

- a) commissione e modalità di ammissione;
- b) modalità di svolgimento del Corso;
- c) commissione e modalità relative all'esame finale;
- d) periodo di permanenza all'estero per il quale è previsto l'incremento dell'ammontare della borsa.

4. L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due *referee*, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa (le relazioni dei *referee* dovranno essere allegate anche al verbale dell'esame finale);
- b) appartenenza ad un'istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi di almeno un membro della commissione d'esame;
- c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa (francese, inglese, tedesco, spagnolo);
- d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, in un paese europeo diverso da quello del candidato;

5. Nell'ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall'Università con un'università straniera, la tesi di Dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un Docente di ciascuna delle due istituzioni.

6. Nel caso di accordi di cotutela relativi a studenti provenienti da Atenei stranieri, deve essere prevista una permanenza presso l'Università di almeno 6 mesi.

7. L'accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei Docenti.

8. La Commissione per il conferimento del titolo è composta pariteticamente da rappresentanti scientifici dei due Paesi. La tesi di Dottorato così elaborata è discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, è rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di Dottore di Ricerca.

9. La tesi di Dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessati o in inglese ed è completata da un riassunto nell'altra lingua.

10. Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di cotutela di tesi, il titolo viene rilasciato con menzione dell'Ateneo convenzionato

Capo VIII

Scuola di dottorato

Art. 23 Istituzione e obiettivi della Scuola

1. Tutti i corsi di dottorato, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, afferiscono alla Scuola di dottorato dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (PhD School). La titolarità dei corsi e l'accreditamento degli stessi resta in carico all'Università. La Scuola sviluppa un progetto culturale autonomo, unitario nelle linee guida, nel rispetto della specificità dei singoli Corsi. Ha compiti di coordinamento dei corsi di dottorato e di gestione delle attività comuni.

2. Sono obiettivi della Scuola:

- a) lo sviluppo di competenze scientifiche di eccellenza, sia a livello disciplinare che interdisciplinare, al fine di potenziare settori di ricerca competitivi in ambito scientifico europeo e internazionale;
- b) la collaborazione con realtà aziendali, al fine di favorire la formazione di capitale umano con competenze avanzate da impiegarsi nel contesto socio-economico territoriale;
- c) la promozione in ambito scientifico e di alta formazione di collaborazioni nazionali ed internazionali su temi di elevato impatto societario;
- d) il potenziamento dei corsi di dottorato dell'Ateneo, al fine di aumentarne l'attrattività per laureati provenienti da altre università, in particolare straniere.

Art. 24 Organi della Scuola di Dottorato

1. Sono Organi della Scuola:

- a) il Presidente

- b) la Giunta
- c) il Consiglio

Inoltre, per lo svolgimento delle attività amministrative gestionali, la Scuola si avvale di apposita struttura amministrativa, individuata con Ordinanza del Direttore Generale.

2. Il Presidente della Scuola è nominato con decreto dal Rettore, fra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università, sentito il Consiglio della Scuola.

3. Il Presidente:

- a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
- b) indirizza e coordina lo svolgimento del progetto culturale della scuola;
- c) promuove la qualità dei corsi di dottorato e ne organizza le procedure di istituzione, accreditamento e valutazione;
- d) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio;
- e) presenta annualmente al Senato Accademico una relazione sull'andamento della Scuola.

4. L'incarico del Presidente dura tre anni solari, può essere rinnovato consecutivamente una volta sola ed è incompatibile con quello di Coordinatore di corso di dottorato, di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola interdipartimentale, componente del Nucleo di Valutazione. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

5. La Giunta è composta dal Presidente, da tre docenti eletti dai coordinatori stessi tra i coordinatori dei corsi di dottorato, nel rispetto della rappresentanza delle varie aree disciplinari. I componenti della Giunta sono nominati con decreto rettorale, il loro mandato è di durata triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Partecipa alle sedute della Giunta, assistendo il Presidente nella verbalizzazione, in qualità di componente senza diritto di voto, il responsabile della struttura amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo.

6. La Giunta:

- a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) propone e coordina le attività didattiche interdisciplinari comuni a più corsi di dottorato;
- c) assicura l'applicazione del presente regolamento e ne propone modifiche;

7. Il Consiglio di Scuola è composto dal Presidente, dai Coordinatori dei corsi di dottorato, dal responsabile della struttura amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo, senza diritto di voto, e da tre rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato.

I rappresentanti dei dottorandi restano in carica due anni. L'elettorato attivo e passivo è dato da tutti gli iscritti ai corsi di dottorato dell'Università. Ai fini della validità delle elezioni non è previsto un quorum. In caso di decadenza dal mandato, a seguito di conseguimento titolo, rinuncia o decadenza dall'iscrizione, subentra il primo candidato non eletto.

8. Il Consiglio:

- a) funge da collegamento fra la Scuola, i Dipartimenti e i Collegi dei docenti dei singoli Corsi;
- b) approva le modifiche del presente Regolamento da sottoporre agli Organi di governo;
- c) definisce le linee guida comuni dei corsi di dottorato, con particolare riferimento alle procedure di ammissione e di conseguimento titolo, da sottoporre agli Organi di Governo d'Ateneo;
- d) approva la programmazione delle attività didattiche interdisciplinari comuni a più corsi di dottorato;
- e) approva la stipula di convenzioni con soggetti esterni italiani o stranieri di interesse generale;
- f) formula pareri e proposte su funzionamento e organizzazione dei corsi;
- g) propone agli Organi di governo i criteri di ripartizione delle borse di studio e delle risorse per il funzionamento dei corsi, ispirandosi ai criteri di merito di cui all'articolo 13 comma 2 del D.M. 45/2013, tenendo conto delle singole specificità;
- h) esprime parere obbligatorio sui dottorati consorziati o convenzionati che non hanno sede amministrativa presso l'Ateneo;
- i) esprime parere obbligatorio sulle proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato;
- j) definisce e approva l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e materiali messe annualmente a disposizione della Scuola da parte degli Organi di governo;
- k) approva la relazione predisposta annualmente dal Presidente della Scuola.

9. Le risorse finanziarie della Scuola sono determinate annualmente dagli Organi di governo.

Capo IX - Norme finali

Art. 25 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.
2. Le modifiche di cui all'art. 5 comma 9 bis non si applicano ai mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato.
3. E' fatta salva l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato per i cicli attivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", alla normativa vigente in tema di dottorati di ricerca e ai regolamenti d'Ateneo.
5. Esclusivamente per i dottorandi del XXIX ciclo, almeno 3 mesi prima della chiusura del ciclo il Collegio dei docenti esamina lo stato di avanzamento del lavoro di tesi e delibera l'ammissione alla valutazione esterna o il suo posticipo di 6 mesi, trascorsi i quali la tesi è comunque sottoposta ai valutatori. Contestualmente vengono nominati i valutatori per ciascun dottorando. Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi i valutatori trasmettono per iscritto all'ufficio preposto i giudizi analitici sulla tesi proponendo o l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. I giudizi sono trasmessi al Coordinatore e al candidato e alla Commissione Giudicatrice.

Art. 3

Le modifiche entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Albo.

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(F.to digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/05)

UOR: Area della Ricerca
Settore Scuola Dottorato
Capo Area: dott. Michele Nicolosi
Referente istruttoria: dott.ssa Luisa Lorenzi
Responsabile Procedimento: dott.ssa Luisa Lorenzi



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 2740008E7CF139D8256BDAEC9CB2FAAE184746750BF42BBB14C46F8C76A7CB9B

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GIOVANNA IANNANTUONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0062981/21
Data Protocollo 17/05/2021
AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA RICERCA
Resp. Procedimento SCUOLA DI DOTTORATO
Repertorio Progressivo 3989/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO NSE0W-44382

PASSWORD 9WIKC

DATA SCADENZA 17-05-2022